

Davide Salvatori

I FORI COMPETENTI E LE NOVITÀ INTRODOTTE DA *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*

Studio delle fonti del can. 1672:
analisi storico-comparativa



SUBSIDIA CANONICA

Prima edizione 2021

Grafica di copertina:
Liliana M. Agostinelli

© Copyright 2021 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-956-1

Davide Salvatori

I FORI COMPETENTI
E LE NOVITÀ INTRODOTTE
DA *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*

Studio delle fonti del can. 1672:
analisi storico-comparativa

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 32

EDUSC

INDICE

<i>Abbreviazioni</i>	11
<i>Introduzione</i>	15

Capitolo I

I TITOLI DI COMPETENZA NEL DIRITTO DELLE DECRETALI: PROCESSO SOLENNE E PROCESSO SOMMARIO (MATRIMONIALE)

Introduzione	21
1. Cenni sulla nascita del processo sommario di nullità di matrimonio attorno alla formula «simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura»	23
2. Processo sommario e titoli di competenza: esistevano alcune peculiarità rispetto al processo solenne?	28
3. I titoli di competenza del processo solenne e del processo sommario nel diritto delle decretali	31
3.1. <i>La competenza territoriale come ratio costitutiva della competenza dell'Ordinario</i>	31
3.2. <i>Il foro del contratto o della celebrazione</i>	33
3.3. <i>Il foro del domicilio e del quasi-domicilio e il foro del marito</i>	35
3.4. <i>Il foro della parte cattolica nelle cause matrimoniali</i>	38
4. Altri fori: il <i>forum Promotoris fiscalis</i> e il <i>forum iudici</i>	39
5. Il <i>forum Urbis</i>	40
6. Riflessioni conclusive: la normativa processuale matrimoniale è viva e viene adeguata dal Legislatore alle necessità della Chiesa	43

Capitolo II

I TITOLI DI COMPETENZA E LA COMMISSIONE
CODIFICATRICE DEL CODICE DEL 1917

Introduzione	47
1. Il foro del domicilio, quasi-domicilio e del contratto nel <i>De iudiciis ecclesiasticis</i> : gli schemi dei Consultori Noval e Many	48
2. Le osservazioni della Commissione e gli schemi intermedi del <i>De iudiciis ecclesiasticis</i> (Schemi 1907-1909)	51
3. Gli schemi intermedi del <i>De processibus matrimonialibus</i> e le osservazioni della Commissione	56
4. Sguardo di sintesi sui lavori della Commissione	62
5. Il <i>forum</i> del Promotore di giustizia e il <i>forum iudicis</i>	63
6. Il <i>forum Urbis</i>	67
7. Il Codice del 1917 ha recepito <i>secundum quid</i> la normativa sui titoli di competenza	70

Capitolo III

IL CODICE DEL 1917, LE INTERPRETAZIONI
AUTENTICHE E LE INDICAZIONI DELLE
CONGREGAZIONI ROMANE SUL FORO COMPETENTE

Introduzione	73
1. Il testo dei cann. 1964 e 93 del Codice del 1917	76
2. Le interpretazioni autentiche sui cann. 93 e 1964	79
3. L'azione introdotta dal Promotore di giustizia e il conseguente foro competente	81
4. L'Istruzione del 1929 sul foro del quasi-domicilio	86
5. Due decisioni dissimili su una fattispecie simile: il domicilio legale della parte convenuta	90
5.1. <i>La decisione della Segnatura Apostolica del 7 novembre 1932</i>	90

INDICE

5.2. <i>La decisione della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti del 15 novembre 1935</i>	93
5.3. <i>Osservazioni</i>	94
6. <i>L'Istruzione Provida Mater e i titoli di competenza</i>	95
6.1. <i>La ricezione dei titoli di competenza secondo il can. 1964</i>	96
6.2. <i>Il foro del Promotore di giustizia secondo il can. 1971 § 1, n. 2</i>	99
6.3. <i>Osservazioni</i>	102
7. <i>Strumentalizzazioni del forum Urbis come forum mariti o come forum actoris</i>	104
8. <i>Riflessioni conclusive</i>	107

Capitolo IV

IL DIBATTITO CONCILIARE E POST-CONCILIARE,
LA PROMULGAZIONE DEL M.P. CAUSAS MATRIMONIALES
E LE NORME SPECIALI EMANATE PER ALCUNE
CONFERENZE EPISCOPALI: SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE E NUOVI TITOLI DI COMPETENZA

Introduzione	109
1. Il pensiero dei Padri conciliari circa la riforma del processo matrimoniale e i Sinodi dei Vescovi del 1967 e 1980	110
2. Le Norme speciali concesse ad alcune Conferenze Episcopali	119
2.1. <i>Le novità introdotte</i>	119
2.2. <i>Osservazioni</i>	122
3. Le novità introdotte dal m. p. <i>Causas matrimoniales</i> circa il foro competente	123
4. <i>Riflessioni conclusive: continuità e discontinuità</i>	126

Capitolo V
I TITOLI DI COMPETENZA DEL CODICE DEL 1983:
SOLUZIONE A MOLTEPLICI QUESTIONI

Introduzione	131
1. I lavori presso la Commissione di codificazione circa i titoli di competenza del processo matrimoniale	132
1.1. <i>I voti dei Consultori</i>	133
1.2. <i>I lavori nelle sessioni di studio della Commissione</i>	138
2. Il foro del Promotore di giustizia e il <i>forum Urbis</i>	149
2.1. <i>Il foro del Promotore di giustizia</i>	149
2.2. <i>Il forum Urbis</i>	151
3. Il Codice promulgato, le interpretazioni autentiche, le dichiarazioni della Segnatura Apostolica e le determinazioni della <i>Dignitas connubii</i>	152
4. Conclusioni	160

Capitolo VI
LE NOVITÀ APPORTATE
DAL M. P. *MITIS IUDEX DOMINUS IESUS*

Introduzione	163
1. I m. p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i> e <i>Mitis et misericors Iesus</i> e i Sinodi dei vescovi del 2014 e 2015: contesto, influsso e prima eco	165
2. I titoli di competenza nel novellato processo di nullità di matrimonio secondo il m. p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i> : ritorno alla semplicità delle procedure	173
3. I titoli di competenza e la responsabilità del Vicario giudiziale: le ragioni di una normativa più semplice e agile per rendere più vicino il Tribunale ecclesiastico	175
4. Principio di prossimità e titoli di competenza: tentativo di sintesi mediante l'esegesi delle norme	179

INDICE

5. A mo' di conclusione. La peculiarità della normativa del can. 1672 ripensata alla luce di <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>	189
--	-----

<i>Conclusioni</i>	197
--------------------	-----

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti	207
1.1. <i>Romani Pontefici</i>	207
1.2. <i>Concili ecumenici</i>	209
1.3. <i>Dicasteri della Curia Romana</i>	210
1.4. <i>Altri organismi</i>	213
1.5. <i>Commissione per la composizione del Codice del 1917</i>	213
1.6. <i>Commissione per la composizione del Codice del 1983</i>	215
1.7. <i>Altre fonti</i>	216
1.8. <i>Giurisprudenza dei Dicasteri Pontifici</i>	216
2. Strumenti e studi	217
 <i>Indice dei nomi</i>	 227

SIGLE E ABBREVIAZIONI

a.	articolo
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
App.	Appendice
art.	articolo
artt.	articoli
ASS	<i>Acta Sanctae Sedis</i>
can.	canone
cann.	canoni
cap.	capitolo
capp.	capitoli
cf.	confronta
COD	G. ALBERIGO – G.L. DOSSETTI – P. JOANNOU – C. LEONARDI – P. PRODI (eds.), <i>Conciliorum Oecumenicorum Decreta</i> , Bologna 1991.
col.	colonna
coll.	colonne
CIC/1917	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1917
CIC/1983	<i>Codex Iuris Canonici</i> 1983
Cost. Ap.	<i>Constitutio Apostolica</i>
DC	PCLT, Istruzione <i>Dignitas connubii</i> , Città del Vaticano 2005
DH	H. DENZINGER – P. HUNERMAN, <i>Enchiridion Symbolorum</i> , Bologna 2003 ⁴
e.g.	<i>exempli gratia</i> (per esempio)
Ep.	Epistola

Esort. Ap.	Esortazione Apostolica
Fontes	P. GASPARRI, <i>Codicis Iuris Canonici Fontes</i> , voll. I-IV, Romae 1933-1962
ibid.	ibidem
lett.	letteralmente
m. p.	<i>motu proprio</i>
MIDI	<i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i>
n.	numero
nn.	numeri
n.r.	nostra redazione
nt.	nota
PCCICR	<i>Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo</i>
PCDCVI	<i>Pontificia Commissio de Decretis Concilii Oecumenici Vaticani II Interpretandis</i>
PCCCAI	<i>Pontificia Commissio ad Codicis Canones Authentice Interpretandos – CIC/1917</i>
PCCICAI	<i>Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando – CIC/1983</i>
PCLT	<i>Pontificium Consilium de Legum Textibus</i>
PCLTI	<i>Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis</i>
Periodica	<i>Periodica de Re Canonica</i>
q.	<i>quaestio</i>
RRDec.	<i>Romanae Rotae Decisiones</i>
RRT	<i>Romanae Rotae Tribunal</i>
SCC	<i>Sacra Congregatio Concilii</i>
SCDF	<i>Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei</i>
SCCDS	<i>Sacra Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum</i>

SIGLE E ABBREVIAZIONI

SCPF	<i>Sacra Congregatio de Propaganda Fide</i>
SCSO	<i>Sacra Congregatio Sancti Officii</i>
Sess.	Sessione
SRDec.	Sacrae Romanae Rotae Decisiones
ss.	seguenti
S. Th.	<i>Divus Thomas, Summa Theologiae</i>
STSA	<i>Supremum Tribunal Signaturae Apostolicae</i>
trad. it.	traduzione italiana
v.d.	vulgo dicto
vol./voll.	volume/-i
§/§§	paragrafo/-i

INTRODUZIONE

È indubbio che Papa Francesco, mediante i m. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* (e le *Ratio procedendi* allegate), abbia rinnovato – perché riordinato integralmente (cf. can. 20)¹ – il processo per la dichiarazione di nullità di matrimonio, promulgando nuove norme per la Chiesa Latina e le Chiese Orientali².

In questa fase di ristrutturazione dell'intera materia sono stati coinvolti anche i titoli di competenza dei tribunali ecclesiastici, come sovente accade nella fase di riorganizzazione del processo³. Il novelato can. 1672, infatti, ha ridisposto la materia della competenza dei tribunali ecclesiastici nel modo seguente:

¹ Che si tratti di riordino *ex integro* della materia è oltremodo palese. Per fugare al riguardo qualsiasi dubbio, valgano le parole del Legislatore: «Come ben sapete, con i due Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, pubblicati nel 2015, sono stati riordinati *ex integro* i processi matrimoniali, stabilendo tre tipi di processo: *ordinario, brevior e documentale*» (FRANCESCO, *Discorso alla Conferenza Episcopale Italiana*, 20 maggio 2019). Ciò, com'è logico che sia, ha franco riverbero sul valore strettamente giuridico-disciplinare dell'Istruzione *Dignitas connubii* (la si ritiene, quindi, formalmente abrogata, cf. combinato disposto dei cann. 34 § 3 e 20), non morale-orientativo, che sembra permanere tuttora (cf. can. 1691 § 3; D. SALVATORI, «Le eccezioni dilatorie», 127, nt. 36). Vedasi in proposito C.M. MORÁN BUSTOS, «La vigencia de la Instrucción *Dignitas Connubii*», 605-635; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. I/2 Pars statica addenda post Litteras Apostolicas motu proprio datas Mitis Iudex Dominus Iesus*, 64-66.

² FRANCESCO, «M. p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 agosto 2015», 958-970; ID., «M. p. *Mitis et misericors Iesus*, 15 agosto 2015», 946-957.

³ «È un fatto storicamente accertato che ogni qual volta si procede alla riforma del processo canonico, vengono apportate modifiche, più o meno importanti, ai "Titoli di competenza" del tribunale. Basta ricordare, nella storia contemporanea, il Codice di diritto canonico del 27 maggio del 1917, l'Istruzione *Provida Mater* del 15 agosto 1936, il Motu proprio *Causas matrimoniales* del 28 marzo 1971, ed ultimamente il nuovo Codice di diritto canonico del 25 gennaio 1983. Questa costante storica e giuridica ci permette di presumere che i titoli di competenza siano qualcosa di più di meri presupposti processuali, di meri criteri di accertamento della giurisdizione, e che, invece, investono gli elementi sostanziali dell'istituto giuridico di amministrare rettamente la giustizia», J. OCHOA, *I titoli di competenza*, 133.

Nelle cause di nullità di matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

Rispetto all'abrogato can. 1673 si può osservare: a) è stato conservato il foro della celebrazione, il foro del domicilio e quasi-domicilio della parte convenuta e del domicilio della parte attrice e, infine, il foro del maggior numero delle prove; b) è stato aggiunto il foro del quasi-domicilio della parte attrice; c) sono state abrogate le procedure concernenti le condizioni affinché una causa potesse essere radicata presso il foro dell'attore e del maggior numero di prove⁴.

Qualche autore ha evidenziato alcune difficoltà in merito alla nuova normativa circa i titoli di competenza, mettendo in risalto che non si rinvengono più in essa quelle norme procedurali immesse appositamente per prevenire e/o arginare taluni abusi⁵.

Il presente studio cerca di fare un'analisi approfondita del vigente can. 1672, rispondendo indirettamente anche a tali difficoltà.

Si affronta pertanto la questione dei titoli di competenza dal punto di vista storico-esegetico, cercando di cogliere il cuore e le finalità della normativa vigente.

Lo studio analitico ed evolutivo delle norme mostrerà come alcune delle difficoltà presenti nel passato non siano, attualmente, più percepite; allo stesso modo, ciò che è avvertito oggi con peculiare attenzione o preoccupazione, non fu sentito in egual misura, o affatto, nel tempo passato, anche nell'arco di diversi secoli. Queste coordinate – riteniamo – permetteranno di avere una visione più completa ed equilibrata del presente.

⁴ Ecco il testo integrale dell'abrogato can. 1673, in cui il corsivo è da noi aggiunto per evidenziare la parte del canone abrogata dalla legge vigente: «Nelle cause di nullità di matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, sono competenti: 1° il tribunale del luogo in cui il matrimonio fu celebrato; 2° il tribunale del luogo in cui la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio; 3° il tribunale del luogo in cui la parte attrice ha il domicilio, *purché entrambe le parti risiedano nel territorio della stessa Conferenza Episcopale e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta udita la medesima, sia d'accordo*; 4° il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, *purché si aggiunga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale prima la interroghi, se mai abbia qualcosa da eccepire*».

⁵ Cf. cap. VI, nt. 26.

Si è pertanto deciso di strutturare la ricerca secondo diversi stadi, facendo emergere finalità, pregi ed elementi problematici di ogni fase storica della norma, permettendo così al lettore di acquisire strumenti più qualificati per poter costruire oggi un parere che sia il più possibilmente oggettivo.

Poiché spesso non è conosciuta la normativa processuale precedente alla codificazione piano-benedettina, è sembrato opportuno offrire al lettore un inquadramento storico-sistematico – per quanto essenziale – dello *status quaestionis* procedurale del processo di dichiarazione di nullità del matrimonio antecedente al Codice del 1917. Ciò è affrontato nel primo capitolo, prevedendo un confronto della norma coi *probati auctores*, evidenziando le peculiarità degli istituti dei titoli di competenza. È una parte del libro fondamentale, perché permetterà al lettore di entrare nella *ratio* dei cambiamenti legislativi successivi, compresi quelli operati da MIDI.

Il secondo capitolo è rivolto allo studio dell'evoluzione della norma circa i titoli di competenza durante la fase di composizione del Codice del 1917. La metodologia usata è di tipo diacronico. Partendo dai voti dei Consultori, si è cercato di penetrare sempre di più all'interno del testo promulgato del Codice del 1917. Ciò è stato possibile attraverso l'analisi evolutiva dei singoli schemi, attingendo anche dai verbali della Commissione codificatrice, che in questi ultimi anni sono stati pubblicati.

Il terzo capitolo è dedicato all'interpretazione della norma piano-benedettina sui titoli di competenza com'è stata promulgata. L'attenzione, tuttavia, viene rivolta principalmente agli interventi legislativi – talvolta anche correttivi – succedutisi in modo costante lungo i decenni del secolo passato, che di contro rivelano una *peculiare* preoccupazione pastorale e, indirettamente, anche un dato storico – come vedremo – dello stato di salute di taluni tribunali ecclesiastici.

Il quarto capitolo è focalizzato sullo studio della legislazione del post-concilio in merito ai titoli di competenza. Lo studio analitico delle norme aiuterà il lettore ad avere uno spaccato su tale periodo e permetterà di cogliere la *ratio* degli interessi pastorali racchiusi nei *necessari* correttivi apportati al Codice del 1917 dalla legislazione *estracodificiale* di allora. Il capitolo dev'esser letto in maniera stretta con il quinto, dedicato alla riforma di Giovanni Paolo II. In esso si analizzano schemi e verbali della Commissione che ha prodotto il vigente Codice, avendo

potuto attingere direttamente a documenti inediti, grazie alla cortese collaborazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che qui si ringrazia nella persona del Presidente S.E. Mons. Filippo Iannone, che ha facilitato e permesso l'accesso al proprio archivio.

Questi capitoli andranno intesi e compresi in modo unitario, dal momento che la riforma del 1983 è frutto della riflessione iniziata nel post-concilio, sotto il Pontificato di Paolo VI, e portata a termine durante il Pontificato di Giovanni Paolo II.

L'ultimo capitolo, il sesto, entra nel cuore del vigente can. 1672, partendo dalle istanze dei sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015. L'analisi esegetica della norma terrà conto del contesto in cui è stata generata, ma anche – e soprattutto – della storia che l'ha preceduta. Ciò agevola il lettore a formarsi un quadro abbastanza completo e unitario delle problematiche che hanno condotto alla riforma legislativa su questa materia.

Il metodo utilizzato nel presente studio è di tipo storico-esegetico, detto anche metodo analitico-diacronico. Si tratta di una metodologia che procede mediante confronto e analisi critica delle fonti, tenendo in particolar conto della storia diacronica dei testi e facendo esegesi comparata col pensiero dei *probati auctores*.

Il vantaggio del presente metodo si presenta da solo, dal momento che permette di considerare la norma nella sua evoluzione diacronica, potendone comprendere finalità e sottili sfumature. Ciò consente di relazionarsi in maniera equilibrata con la legge stessa, senza esporsi in arbitrarie interpretazioni, avulse dal contesto in cui sono state generate.

Il presente studio non ha la pretesa di essere esaustivo, ma di richiamare l'attenzione – prim'ancora che su una questione puntuale come i titoli di competenza – sul fatto che la normativa è un organismo vivente ed è possibile paragonarla al tessuto connettivo del corpo ecclesiale. Studiarla nella prospettiva evidenziata ci persuade che è possibile apprezzarne le novità e i mutamenti, ben consci che ogni scelta storica del Legislatore è stata, ed è indirizzata in sé al bene della Chiesa ed è espressione della sua sollecitudine pastorale.

Si è ritenuto infine necessario tradurre i testi delle fonti e della letteratura scientifica dal latino all'italiano. Quando si è rinvenuta una traduzione ufficiale, è stato indicato il luogo da cui è stata tratta. Quando, invece, non è stato possibile accedervi, si è provveduto alla

traduzione dei testi. Abbiamo cercato di offrire una versione molto aderente al testo originale, mantenendo – laddove possibile – anche l’assonanza delle parole. Quando la traduzione letterale risultava malsonante o involuta o poco elegante, si è optato per una versione non strettamente letterale.

È stata una decisione sofferta, ma alla fine è sembrata necessaria per permettere un accesso più agevole a molte fonti e a una parte di letteratura, che altrimenti sarebbero rimaste a disposizione di pochi.

La traduzione è stata fatta a libro già ultimato, per cui si è consci che si potrebbero perdere alcune sfumature dell’analisi e della teoresi, ma ciò non ne intacca la scientificità. D’altro canto, è altrettanto vero che i testi citati e tradotti sono facilmente reperibili in lingua originale nelle biblioteche. Ciò non preclude, pertanto, al lettore interessato di ricorrere ad essi per portare a compimento un dialogo più proficuo e una comprensione più pregnante del presente libro⁶.

Si ringraziano, infine, amici e colleghi delle Università in cui insegno e del Tribunale Apostolico della Rota Romana per i consigli e i suggerimenti. Un particolare grazie con viva gratitudine va a coloro che si sono accollati l’onere di rileggere il testo e di correggere le bozze.

⁶ Poiché il presente testo nasce come sviluppo e approfondimento di una conferenza tenuta nel settembre 2019 presso la Pontificia Università della S. Croce durante il «7° Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico», è possibile rinvenire una cospicua parte dei testi latini citati tra gli atti pubblicati, cf. D. SALVATORI, «I titoli di competenza del processo di nullità di matrimonio e il principio di prossimità: studio storico-esegetico del can. 1672», 331-422.

CAPITOLO I

I TITOLI DI COMPETENZA NEL DIRITTO DELLE DECRETALI: PROCESSO SOLENNE E PROCESSO SOMMARIO (MATRIMONIALE)

INTRODUZIONE

Il presente capitolo pone le basi della struttura architettonica della nostra riflessione sui titoli di competenza. Questi apre con una sezione dedicata alla nascita, natura e sviluppo del processo sommario matrimoniale, concepito storicamente in autonomia e correlazione con quello solenne, sebbene qualche autore lo qualifichi anche come *processo ordinario*¹.

Il processo sommario era definito in tal modo perché la procedura era stata ridotta ad una forma essenziale, detta sommaria. Ciò era stato ritenuto opportuno dai Pontefici in base alla necessità di garantire l'amministrazione della giustizia in modo più celere rispetto al processo solenne. Non tutte le cause canoniche, però, potevano essere trattate con questo tipo di processo, ma solamente alcune, tra le quali i processi matrimoniali.

Nella seconda parte del capitolo si analizzeranno puntualmente i titoli di competenza del processo solenne, che gli autori erano soliti individuare e recensire secondo il seguente elenco: foro del domicilio e del quasi-domicilio della parte convenuta (a quel tempo denominata

¹ Cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 581, nt. 1.

reus), foro del contratto, foro in cui è situata la cosa contesa, *forum Urbis* e foro del delitto.

Lo studio verrà condotto nella prospettiva del processo matrimoniale, nel senso che verranno presi in considerazione e analizzati i fori nella misura in cui sono di fatto recepiti e utilizzati nel processo sommario matrimoniale. Saranno, pertanto, tralasciati il foro della cosa contesa e del delitto, diversamente dal *forum Urbis* che, sebbene non fosse ancora in quel tempo considerato un titolo di competenza per le cause matrimoniali, lo diverrà durante la vigenza del Codice del 1917. Per ragioni, quindi, di sistematica è sembrato opportuno studiarlo già in questa fase e per tali ragioni sarà oggetto di studio alla fine di questo capitolo.

Accanto ai fori sopra menzionati viene considerato anche il *foro della parte cattolica* – foro di per sé operante solamente nelle cause matrimoniali – che, sebbene apparso nella normativa canonica solo nel 1892, viene a svolgere un ruolo rilevante assieme a quelli già menzionati.

Nella terza parte del capitolo analizzeremo *altri* titoli di competenza, che risultano complementari a quelli già menzionati. Si tratta del foro del Promotore fiscale – così veniva chiamato il Promotore di giustizia – e del giudice che agisce *ex officio*. Costoro, a determinate condizioni, sono abilitati a introdurre (il primo) e a trattare *ex officio* (il secondo) una causa di nullità di matrimonio.

Il lettore si sarà accorto che la seconda parte del capitolo è organizzata attorno alla sistematica del can. 1964 del Codice piano-benedettino, che raggruppa in un unico canone i fori della celebrazione, del domicilio, del quasi-domicilio e della parte cattolica, mentre la terza parte rispecchia la struttura del can. 1971 del Codice del 1917.

Organizzare il materiale attorno alla logica dei cann. 1964 e 1971 del Codice piano-benedettino sembra agevolare chi legge nel potersi formare una comprensione sintetica, unitaria e sistematica di una questione così articolata e complessa. In questo modo – riteniamo – si potrà avere fin da subito uno spaccato chiaro e unitario degli argomenti trattati e approfonditi in questo libro, potendo entrare in dialogo con l'autore mentre progressivamente si sollevano questioni, si evidenziano problematiche e si prospettano soluzioni.

1. CENNI SULLA NASCITA DEL PROCESSO SOMMARIO DI NULLITÀ DI MATRIMONIO ATTORNO ALLA FORMULA «SIMPLICITER ET DE PLANO, AC SINE STREPITU IUDICII ET FIGURA»²

Il processo di nullità di matrimonio vigente prima della codificazione piano-benedettina conosceva due modalità: il processo solenne e il processo sommario. Quest'ultimo non dev'essere confuso col processo documentale odierno, da taluni denominato anche sommario³.

In antico si applicava il processo solenne a tutte le cause ecclesiastiche, comprese anche quelle matrimoniali; poi invalse la prassi – come attesta anche Innocenzo III (1161-1216)⁴ – di utilizzare il processo sommario *anche* in questo tipo di cause, sebbene si dovrà attendere l'azione di Clemente V (1305-1314), per vedere definitivamente sancito questo aspetto. È da questo momento che le cause di nullità di matrimonio iniziano ad essere trattate prevalentemente e in modo preferenziale mediante il processo sommario, rispetto al processo solenne.

² Per un approfondimento cf. C. LEFEBVRE, «Les origines romaines de la procédure sommaire aux XII et XIII s.», 149-197; ID., «Origine et évolution de l'action en déclaration de nullité de mariage», 22-42; F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico», 27-100; J. BELDA INIESTA – M. CORETTI, «The Clementines Dispendiosam and Saepe Contingit and the Evolution of the Medieval Summary Procedure», 46-67.

³ Il processo documentale (chiamato talvolta anche *sommario*, cf. e.g. V. BARTOCETTI, *Codicis J.C. emendatio a S.P. Pio XI circa leges et causas matrimoniales disposita anno 1938*, 12) è regolato attualmente dai cann. 1688-1690. L'attuale processo documentale o *sommario* è un'istituzione molto recente ed è evoluzione di quanto prescritto dal Decreto del 5 giugno 1889 del S. Offizio (SCSO, «Decretum, 5 giugno 1889», n. 1118, 447; procedura estesa successivamente a tutta la Chiesa, cf. EAD., «Decretum, 14 febbraio 1894», n. 1168, 483) e nulla aveva in comune col processo sommario delle decretali, se non per ciò che concerneva la semplificazione delle procedure.

La differenza in sé era notevole, dal momento che il processo documentale s'applicava solamente in caso di impedimento che doveva constare «da un documento certo e autentico» e, in mancanza di questo, «da argomenti certi attestanti l'evidenza dell'esistenza di quell'impedimento», SCSO, «Decretum, 5 giugno 1889», n. 1118, 447. La procedura era stata ridotta all'essenziale: «In questi casi, tralasciate le solennità richieste nella Costituzione Apostolica *Dei miseratione*, il matrimonio potrà essere dichiarato nullo dagli Ordinari con l'intervento, tuttavia, del difensore del vincolo matrimoniale, senza che sia necessaria una seconda sentenza», *ibid.*

⁴ Così F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius Canonicum*, VI 1/2, 693.

Clemente V emanò a tal proposito due decretali che diverranno il paradigma applicativo del diritto processuale nelle cause ecclesiastiche matrimoniali⁵: con la decretale *Dispendiosam*⁶ si fissano gli elementi essenziali del processo sommario, indicando come procedere nel caso; con la decretale *Saepe Contingit*⁷ vengono ripresi gli stessi elementi

⁵ Si veda a tal proposito il puntuale studio analitico di F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico», 27-100.

⁶ «Desiderando restringere in determinati casi il dispendioso prolungamento delle liti, che l'esperienza insegna provenire dalla meticolosa osservanza dell'ordine giudiziario delle cause, stabiliamo che – nelle cause riguardanti le elezioni, le postulazioni o le provvisioni, oppure le dignità, le persone, gli uffici, i canonicati o le prebende oppure qualsiasi beneficio ecclesiastico, o riguardanti le decime al cui versamento possono essere obbligati con censura ecclesiastica, previo ammonimento, coloro che sono tenuti al loro versamento; come pure nelle cause riguardanti i matrimoni o l'usura e concernenti anche tutte le altre cause in qualche modo connesse – d'ora innanzi si possa procedere in maniera semplice e senza solennità, anche senza lo strepito del foro e senza osservare la struttura del giudizio [lett. «procedi valeat de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura»], volendo poi che tale decisione sia estesa non solo per ciò che riguarda le cause future, ma anche quelle attuali, e che tale decisione sia anche estesa a tutti gli appelli attualmente pendenti» (Clem. 2, 1, 2).

⁷ In questa decretale vengono date indicazioni più precise circa il modo di procedere «in maniera semplice e senza solennità, anche senza lo strepito del foro e senza osservare la struttura del giudizio», come già indicato nella decretale *Dispendiosam*, di cui alla nota precedente. Ecco il testo in traduzione italiana: «Spesso accade che, nelle cause affidate ad alcuni giudici – a cui ordinammo che si dovesse procedere in maniera semplice e senza solennità, anche senza lo strepito del foro e senza osservare la struttura del giudizio –, da molti si metta in discussione il significato di tali parole e si dubiti in quale modo si debba procedere. Noi poi, desiderando mettere fine a tali dubbi (per quanto ci sia possibile), sanciamo mediante questa costituzione che dovrà valere in perpetuo che il giudice, al quale abbiamo affidato una causa di tal genere, non esiga necessariamente il libello, non richieda la contestazione della lite, che per necessità possa procedere anche nei tempi feriatii stabiliti, che vada all'essenziale su questioni che inducono la dilazione del giudizio, che – per quanto possibile – renda la lite più breve, rigettando le eccezioni e gli appelli dilatori e frustratori, frenando le contese, le discussioni delle parti, degli avvocati e dei procuratori, nonché la moltitudine dei testi. Ma il giudice non abbrevi la lite in maniera tale che non possano essere ammesse le prove necessarie e le legittime difese. Riteniamo poi che, in tali concessioni, non sia mai esclusa la citazione e il giuramento sia sulla calunnia o malizia e sia sul dovere di dire la verità. [...] Interrogherà anche le parti sia a loro istanza e sia *ex officio*, e ogni qual volta ciò lo richiederà l'equità. Metterà poi per iscritto la sentenza definitiva, citate all'uopo le parti non con termini perentori, e, come riterrà più opportuno, la leggerà stando in piedi o sedendo, anche senza essere addivenuti

in maniera più puntuale, spiegando in modo preciso e dettagliato gli intendimenti della decretale *Dispendiosam* e determinando meglio sia il *modus agendi* sia la stessa *ratio*.

La terminologia tecnica usata nella decretale *Dispendiosam* e in seguito nella *Saepe contingit*, racchiusa nella formula «simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura», diventerà il catalizzatore attorno al quale si concentrerà la riflessione e il dibattito successivo dei canonisti, divenendo alla fine espressione e sintesi del processo di formazione del processo *sommario*, istituzionalizzatosi lentamente sotto i pontificati di Alessandro III, Innocenzo III, Onorio III e Gregorio IX⁸.

La terminologia delle due decretali si pone quindi non solo come sintesi legislativa, ma anche della dottrina decretalista. Infatti:

Inizialmente l'avverbio *simpliciter* è adoperato dai decretalisti per indicare una riduzione delle più sottili forme del processo come celebrato nei tribunali civili. In un momento successivo, l'espressione sarà utilizzata per designare la procedura sommaria *tout court*, spesso al posto della parola *summarie*. Il concetto di procedura *de plano*, invece, insiste sul carattere rapido, e quindi relativamente superficiale, di questo modo di procedere: si pensi alla denuncia evangelica e all'inquisizione disciplinate da Innocenzo III. In tali procedure, l'*ordo iudiciarius* non dev'essere osservato nella sua interezza. [...] Inizia così a profilarsi il problema dell'individuazione delle concrete regole processuali del rito solenne suscettibili di essere omesse, senza per questo inficiare la validità della sentenza. Vincenzo Ispano [...] spiega l'espressione *de plano* con le parole: *non cum strepitu iudicii in modum accusationis*. L'espressione *absque strepitu iudicii* è destinata a diventare, da clausola esplicativa, una clausola indipendente⁹.

In seguito, sarà la clausola *sine figura iudicii (solemnis)* che condizionerà il modo particolare la riflessione successiva, fino a comprendere due tipologie interpretative: da una parte «il significato [...] di una diminuzione delle formalità della procedura ordinaria»; dall'altra,

a suo giudizio alla *conclusio in causa* [...]. Vogliamo che tutte queste cose siano osservate anche in quei casi in cui, per altra nostra costituzione o per altre ragioni, fu stabilito che si potesse procedere "in maniera semplice e senza solennità, anche senza lo strepito del foro e senza osservare la struttura del giudizio". Se tuttavia nei predetti casi sarà osservato l'ordo giudiziario solenne (o anche in parte), senza che le parti abbiano eccepito, per tali ragioni il processo non sarà *ipso facto* nullo, né per tali motivi dovrà essere dichiarato nullo» (Clem. 5, 11, 2).

⁸ Cf. J. BELDA INIESTA – M. CORETTI, «Le Clementine *Dispendiosam* e *Saepe Contingit*», 368-371.

⁹ J. BELDA INIESTA – M. CORETTI, «Le Clementine *Dispendiosam* e *Saepe Contingit*», 373-374.

considerata nel suo senso letterale, «può significare la soppressione di tutte le formalità di ordine procedurale, con l'attribuzione al giudice di una significativa discrezionalità nella gestione dell'*iter* del processo»¹⁰.

La normativa Clementina – che rimarrà in vigore fino alla promulgazione del Codice del 1917 – aveva aperto, infine, «la possibilità alle parti in causa di passare più rapidamente alla celebrazione di un nuovo matrimonio già dopo la prima sentenza dichiarante la nullità del vincolo matrimoniale in assenza di appello da una delle due parti»¹¹.

La *ratio* della procedura *sommatoria* racchiudeva essenzialmente due preoccupazioni: la prima, di carattere prettamente pastorale, cercava di evitare di esporre il più possibile i coniugi al pericolo della fornicazione (il principio seguito era quindi la *ratio peccati*); la seconda, di carattere più formale e procedurale, cercava di evitare la *deceptio Ecclesiae*, garantendo quindi un giusto ed equo processo e al contempo la ricerca della *verità oggettiva* sul vincolo matrimoniale¹². In tal senso, quando si

¹⁰ J. BELDA INIESTA – M. CORETTI, «Le Clementine *Dispendiosam e Saepe Contingit*», 374.

¹¹ A. STANKIEWICZ, «La natura giuridica dell'Istruzione *Dignitas connubii*», 210.

¹² A questo riguardo è importante rilevare che proprio in base alla ricerca della *verità oggettiva* (strettamente collegata con la verità sul vincolo e con l'evitamento della *deceptio Ecclesiae*) sia stato coniato in questo periodo il principio che le cause *de statu personarum* non passano mai in giudicato. A questo proposito vede la luce la normativa circa la *nova causae propositio*, strettamente collegata con le ragioni della *restitutio in integrum*. La *ratio* delle normative di allora, come di quelle attuali (cf. can. 1644), si basa sui principi concernenti la sentenza ingiusta e l'errore *in iudicando* (per l'enucleazione dei presenti concetti cf. T.W. PIERONEK, «La riforma della sentenza», 1121-1139). D'altro canto, non va dimenticato che il processo dichiarativo di nullità di matrimonio investe per sua natura la *salus animarum* e ciò è strettamente connesso col concetto di sentenza giusta e verità oggettiva. Infatti: «Nell'ordinamento canonico, per diverse ragioni, la sentenza non conclude in modo assolutamente irrimediabile l'esame della questione sottoposta alla giurisdizione del tribunale. Secondo la legge divina dell'indissolubilità del matrimonio, data la sua ripercussione sulla salvezza delle anime (che è il fine delle cause di nullità matrimoniali), il matrimonio continua ad essere sempre valido davanti a Dio, anche se il giudice dovesse dichiararlo nullo quando è valido, e viceversa. Ne consegue pertanto, da un lato, che è sempre giuridicamente possibile richiedere un'iniziale "verifica" della validità del matrimonio, grazie all'imprescrittibilità dell'azione (cfr. can. 1492 § 1), istituito "dimenticato" dalla DC e, dall'altro, che in determinate circostanze è possibile ricorrere al tribunale superiore per riformare la sentenza non appellabile e, di conseguenza, esecutiva o addirittura eseguita, perché ingiusta, anche se passata in giudicato. L'obiettivo è garantire che una sentenza successiva realizzi ciò che è stato negato da una sentenza precedente, ossia tutelare la realtà oggettiva, come impone lo spirito dell'intero sistema proces-

parlava di processo *sommario*, si doveva intendere una procedura che escludesse al suo interno «solamente quegli atti ritardanti una celere conduzione dell'azione giudiziale e riferentesi alle mere solennità»¹³, garantendo ad ogni buon conto il diritto di difesa¹⁴ assieme – di con-

suale che è volto a servire la verità. In questo senso, dunque, va interpretata la norma per cui le “cause di nullità di matrimonio non passano mai in giudicato” (DC art. 189 § 1), disposto che appartiene all'ordinamento canonico fin dalla seconda metà del secolo XII, con al decretale *Lator X.2.27.7* di Alessandro III (1159-1181)», J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, 263-264.

¹³ «La nozione di processo *sommario* è fondamentalmente questa, che, tralasciata ogni precisa osservanza dell'*ordo* giudiziario solenne, si proceda in maniera semplice ed essenziale, senza lo strepito e le solennità del giudizio e ci si pronunzi guardando alla sola verità dei fatti. Sono più o meno queste le parole di Clemente V, contenute nelle due citate costituzioni. La *mens* invero del Pontefice era di escludere dal giudizio *sommario* solamente quegli atti che ritardassero una conduzione celere del processo e anche tutto ciò che si riferisse meramente alle solennità procedurali», M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 577. Va da sé che, durante la fase istruttoria di queste cause, si doveva curare il più possibile di non attardarsi a trattare questioni accessorie e soprattutto incidentali: «Perciò nell'istruzione di un processo *sommario* sia osservato tutto ciò che dev'essere applicato nel processo *ordinario*, si abbia tuttavia cura che i tempi per la raccolta delle prove siano più brevi e che non si rimanga impigliati in questioni incidentali e accessorie», M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 581, nt. 1.

¹⁴ Si trattava, quindi, di una procedura essenziale, garantista del diritto di difesa e consentanea con l'osservanza del diritto naturale (facoltà di proporre oralmente il libello; non necessità della terza citazione, ma che fosse sufficiente una sola; omissione della solenne *litis contestatio*; possibilità di procedere nei giorni feriat; non necessità della solenne conclusione in causa; possibilità di pronuncia della sentenza senza solennità; tempi stretti per le dilazioni); mentre dall'altra si prescriveva la necessità del giuramento, di addurre prove e di procedere *ex officio* da parte del giudice, cf. M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 579-581.

Per un interessante approfondimento e confronto tra autori medievali (teologi e canonisti) e normative (vigenti allora e successive) si veda F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico», 27-100. A questo proposito l'autore in parola osserva: «Si può affermare che la specialità del processo matrimoniale canonico rilevata nella legislazione medievale ha avuto una sua continuità nella normativa successiva. È, infatti, possibile riscontrare nei principali documenti legislativi emanati in materia, dai tempi del Concilio di Trento fino al presente, una integrazione delle novità normative con la disciplina contenuta nel *Corpus Iuris Canonici*, senza che l'aggiornamento di tale disciplina ne abbia mutato la logica. Invero, il *Corpus Iuris Canonici* risulta essere la fonte preminente della regolamentazione del processo matrimoniale stabilita con le codificazioni del 1917, del 1983 e del 1990. Le altre disposizioni particolari hanno, di fatto, proposto principalmente una enucleazione

tro – alla possibilità di poter scegliere – a determinate condizioni – di non avvalersi del processo sommario stesso¹⁵.

In definitiva,

il rito sommario definito nella *Dispendiosam* non è che l'esito della somma dei *verba diminuentes iuris ordinem*, i quali, nella celebre clementina, "agiscono congiuntamente": si viene a creare, in questo modo, un rito abbreviato, alternativo a quello solenne. Chiamati a risolvere casi particolari e spesso urgenti, i pontefici ricalcano le orme dei predecessori e ripetono nel testo delle decretali i suddetti *verba*, definitivamente cristallizzati nella normativa di Clemente V. Il fine che essi si prefiggono rimane sempre il medesimo: lo snellimento di una procedura eccessivamente articolata e la riduzione dei tempi e dei costi processuali, senza sacrificare la piena cognizione dei fatti¹⁶.

2. PROCESSO SOMMARIO E TITOLI DI COMPETENZA: ESISTEVANO ALCUNE PECULIARITÀ RISPETTO AL PROCESSO SOLENNE?

Nel paragrafo precedente si è visto come il processo sommario si fosse distaccato dal processo medievale solenne, seguendo l'assioma clementino «*simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura*» e, in conseguenza di ciò, possedesse anche una propria autonomia.

Per quanto concerne il processo matrimoniale si deve rilevare che tale indipendenza comportò di fatto *anche* la produzione di una normativa specifica, che lungo i secoli – secondo la natura del *Corpus iuris canonici* – è venuta a stratificarsi in leggi successive. Si trattava, quindi, di un processo che ottenne configurazione propria e autonomia specifica lungo i secoli grazie agli interventi del legislatore, senza però essere concepito *fin dall'inizio* come un'unità organica. Con ciò non si vuole affermare affatto che il processo sommario matrimoniale non possedesse – alle soglie della codificazione del 1917 – una propria struttura organica, ma semplicemente che la sistematicità era data da

delle caratteristiche istituzionali originarie del medesimo processo, che è confluita nella legislazione codiciale», F. SALERNO, «Precedenti medievali del processo matrimoniale canonico», 82-84.

¹⁵ Sebbene, infatti, il processo sommario fosse "obbligatorio" per le parti, a determinate condizioni era possibile la scelta del processo solenne. A questo riguardo si veda M. LEGA, *Praelectiones in textum iuris canonici*, 582-583.

¹⁶ J. BELDA INIESTA – M. CORETTI, «Le Clementine *Dispendiosam* e *Saepe Contingit*», 375.

una rilettura organica – da parte del canonista – delle leggi pontificie e delle Congregazioni romane, tenendo conto della ricezione *in esso* degli istituti del processo solenne secondo le indicazioni dei predetti documenti legislativi¹⁷.

Se da una parte può essere complesso ricercare nei singoli interventi legislativi, riletti insieme, una struttura organica del processo sommario matrimoniale, dall'altra non pare così impossibile, sia perché si può ricorrere a studi specifici del tempo che hanno raccolto ed esposto ufficiosamente la procedura corretta¹⁸; sia perché l'Istruzione del Card. Rauscher – denominata *Istruzione austriaca* – sebbene fosse una compilazione, per così dire, privata (in vigore nel solo Impero austro-ungarico), ottenne al tempo della sua promulgazione un'accoglienza generale e indiscussa per la sua autorità orientativa in materia procedurale matrimoniale¹⁹. Pertanto, se in suddetta istruzione si rinvenivano alcuni istituti rispetto ad altri, ciò è senza dubbio significativo e indicativo non solo di una certa *mens*, ma soprattutto di una prassi consolidata. A fronte dell'analisi della normativa cita-

¹⁷ Sembra opportuno riportare l'elenco delle leggi circa il processo sommario matrimoniale in vigore alle soglie della codificazione del 1917. Al di là, pertanto, delle leggi contenute nell'edizione critica del *Corpus iuris canonici* del 1582 e delle prescrizioni del *Decretum «Tametsi»* del Concilio di Trento, vanno considerate complementari i seguenti interventi legislativi sia pontifici sia delle Congregazioni romane: BENEDETTO XIV, Costituzione *Dei miseratione*, 29 novembre 1741; SCC, «Istruzione *Cum Moneat*, 22 agosto 1840»; SCSO, «Istructio ad Patriarchas, Archiepiscopos, Episcopos rituum orientalium in causis matrimonialibus adhibenda, 20 giugno 1883»; SCPF, «Istructio de iudiciis ecclesiasticis circa causas matrimoniales, anno 1883»; SCSO, «Responsum, 30 giugno 1892»; EAD., «Responsum, 23 giugno 1903».

¹⁸ Paiono di particolare rilevanza le seguenti opere, ampiamente citate in questo capitolo: R. BASSIBEY, *Procédure matrimoniale générale*; G. PÉRIES, *Code de procédure canonique*.

¹⁹ «On ajoute ordinairement à ces documents l'instruction dite Austriaca, dénuée d'autorité générale officielle, mais qui résume bien l'ensemble de la procédure matrimoniale ; c'est à cette titre que nous l'invoquons», G. PÉRIES, *Code de procédure canonique*, 4. Infatti: «L'efficienza forense dell'istruzione Rauscheriana era dovuta alla sua completezza applicativa. Essa, difatti, raccogliendo le norme sostanziali sul matrimonio canonico (tit. I §§ 1-94: *De matrimonio*) e le norme formali sul *modus procedendi* nelle cause matrimoniali (tit. II §§ 95-250), forniva ai Tribunali Ecclesiastici, strutturati gerarchicamente nei territori appartenenti all'impero austriaco, un completo supporto normativo per trattare e definire le cause di nullità matrimoniali», A. STANKIEWICZ, «La natura giuridica dell'Istruzione *Dignitas connubii*», 216.